

Pluris

Repertorio

Cass. civ. Sez. VI - 1 Ord., 04/10/2017, n. 23192
Ba. S.p.A. c. Fallimento (Omissis) S.p.A.

**INTERESSI
USURA**

La fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori; pertanto ove sia superata la soglia anche con solo riguardo agli interessi moratori, trova applicazione l'art. 1815, co. 2, c.c. che prevede la nullità della clausola, e che non siano dovuti interessi.

FONTI

Massima redazionale, 2017

Pluris

Repertorio

Cass. civ. Sez. VI - 1 Ord., 04/10/2017, n. 23192
B. S.p.A. c. Fa. (Omissis) S.p.A. e altri

**INTERESSI
MUTUO**

In tema di contratto di mutuo, l'art. 1 della legge n. 108 del 1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori. Si incorre in errore allorché si ritenga in maniera apodittica che il tasso di soglia non sia superato solo perché non sarebbe consentito cumulare gli interessi corrispettivi a quelli moratori al fine di accertare il superamento del detto tasso.

FONTI

Nuova Giur. Civ., 2018, 2, 245 nota di PASCUCCI
Contratti, 2018, 2, 153 nota di STILO
Sito Il caso.it, 2018

Copyright 2013 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati

UTET Giuridica® è un marchio registrato e concesso in licenza da De Agostini Editore S.p.A. a Wolters Kluwer Italia S.r.l.

Cass. civ. Sez. VI - 1, Ord., (ud. 13-07-2017) 04-10-2017, n. 23192

Fatto Diritto P.Q.M.

FALLIMENTO

Ammissione al passivo
(opposizione allo stato passivo)

INTERESSI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea - Presidente -

Dott. SAMBITO Maria G. C. - Consigliere -

Dott. VALITUTTI Antonio - Consigliere -

Dott. FERRO Massimo - rel. Consigliere -

Dott. MARULLI Marco - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

Bancapulia s.p.a., in pers. del leg. rapp. p.t., rapp. e dif. dall'avv. Bellomo Michele, elett. dom. presso lo studio dell'avv. Davide Romano in Roma, via Giuseppe de Camillis n. 4, come da procura in calce all'atto;

contro

Fallimento (OMISSIS) s.p.a., in pers. del curatore fall. p.t..

- intimata -

per la cassazione del decreto Trib. Matera 19.5.2016, Rep. 77446 in R.G. 1667/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2017 dal Consigliere relatore Dott. Ferro Massimo;

il Collegio autorizza la redazione del provvedimento in forma semplificata, giusta decreto 14 settembre 2016, n. 136/2016 del Primo Presidente.

Svolgimento del processo

Rilevato che:

1. Bancapulia s.p.a., che aveva domandato l'ammissione al passivo per un credito vantato in virtù di un contratto di mutuo fondiario del 3.8.2001, impugna il decreto Trib. Matera 19.5.2016, in R.G. 1667/2013, con cui è stata rigettata la sua opposizione allo stato passivo del fallimento (OMISSIS) s.p.a.;

2. il tribunale, concordemente con quanto già affermato dal giudice delegato, ha ritenuto che la banca deve essere ammessa al passivo con riferimento alla sola sorte capitale, non potendo essere riconosciuti gli interessi moratori: come emerso dalla c.t.u., al momento della pattuizione il tasso degli interessi moratori era superiore al tasso soglia, vertendosi, così, in ipotesi di usura originaria (e non in quella di usura sopravvenuta come dedotto

dalla banca) e, conseguentemente, ai sensi dell'art. 1815 c.c., la pattuizione del tasso di mora era considerata nulla e nessun interesse spettava;

3. con il ricorso si deduce in unico motivo la violazione e falsa applicazione dell'art. 1815 c.c. e della L. n. 108 del 1996, in quanto il tribunale ha erroneamente rilevato che, al fine del superamento del tasso soglia, si deve valutare l'eventuale usurarietà originaria del tasso di mora e posto che, nel caso di affermata nullità degli interessi usurari moratori, detta nullità non potrebbe colpire gli interessi corrispettivi i quali non superino il tasso soglia.

Motivi della decisione

Considerato che:

1. art. 1815 c.c., comma 2, stabilisce che "se sono dovuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi" e ai sensi del D.L. 29 dicembre 2000, n. 394, art. 1, convertito in L. 28 febbraio 2001, n. 24, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento; il legislatore, infatti, ha voluto sanzionare l'usura perché realizza una sproporzione oggettiva tra la prestazione del creditore e la controprestazione del debitore;

2. il ricorso è manifestamente infondato; come ha già avuto modo di statuire la giurisprudenza di legittimità "è noto che in tema di contratto di mutuo, la L. n. 108 del 1996, art. 1, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori (Cass. 4 aprile 2003, n. 5324). Ha errato, allora, il tribunale nel ritenere in maniera apodittica che il tasso di soglia non fosse stato superato nella fattispecie concreta, solo perché non sarebbe consentito cumulare gli interessi corrispettivi a quelli moratori al fine di accertare il superamento del detto tasso" (Cass. ord. 5598/2017; con principio già affermato da Cass. 14899/2000).

Il ricorso è dunque infondato e va rigettato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 - quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 - bis.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 13 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2017

Copyright 2013 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati
UTET Giuridica® è un marchio registrato e concesso in licenza da De Agostini Editore S.p.A. a Wolters Kluwer Italia S.r.l.



REP. 744/16

IL TRIBUNALE DI MATERA

composto dai Sigg. magistrati

Dr. Gaetano CATALANI

Presidente

Dr.ssa Tiziana CARADONIO

Giudice rel.

Dr.ssa Mariadomenica MARCHESE

Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento di opposizione allo stato passivo iscritto al n. 1667/13 R.G., promosso

DA

BANCAPULIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED]

-opponente-

nei confronti di

FALLIMENTO "EXTRAMOENIA - MATERA CONGRESSI S.P.A.", in persona del Curatore

-opposto-

Letto il ricorso ex art. 98 l.f., con il quale Bancapulia S.p.A. ha proposto opposizione allo stato passivo del Fallimento Extramoenia - Matera Congressi s.p.a.;

premesso che, con decreto del 19/6/2013, il Giudice Delegato al predetto fallimento ha ammesso il credito rivendicato da Bancapulia S.p.A. in forza del contratto di mutuo fondiario del 3/8/2001 per la sola sorte capitale, senza riconoscere gli interessi moratori ai sensi del disposto dell'art. 1815 c.c., in quanto calcolati ad un tasso convenuto superiore al tasso soglia;

rilevato che, con l'opposizione in esame, Bancapulia S.p.A. ha chiesto l'ammissione anche dell'ulteriore credito derivante dall'applicazione degli interessi contrattuali sulla sorte capitale calcolati nei limiti del tasso soglia, deducendo ricorrere nella fattispecie una ipotesi di usura sopravvenuta, non sanzionabile con l'applicazione dell'art. 1815 ultimo comma c.c.;

osservato che la deduzione difensiva di parte opponente non è fondata, avendo il CTU rilevato che, al momento della pattuizione, il tasso degli interessi moratori, determinato aggiungendo al tasso convenzionale 4 punti percentuali (pari a 9,85%), era superiore, sia pure dello 0,01 %, al tasso soglia (9,84%) e che pertanto si verte in ipotesi di usura originaria degli interessi di mora;

rilevato che la verifica del rispetto della soglia d'usura va estesa alla pattuizione del tasso di mora, con la conseguenza che ove detto tasso risulti pattuito in termini da superare il tasso soglia rilevato all'epoca della stipulazione del contratto (cd. usura originaria), la pattuizione del tasso di mora è nulla ex art. 1815 c.c. e non sono dovuti interessi, neppure corrispettivi, avuto riguardo alla lettera e allo scopo della disposizione;

ritenuto che l'opposizione va pertanto rigettata, senza nulla doversi disporre per le spese - ad eccezione di quelle di c.t.u. che restano definitivamente a carico di parte opponente - stante la contumacia della Curatela;

PQM

- rigetta l'opposizione;
- nulla per le spese;
- pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di parte opponente.

Così deciso in Matera nella camera di consiglio del 18/5/2016.

Il Giudice estensore
Tiziana Ceradonio

Il Presidente
Gaetano Catalani

TRIBUNALE DI MATERA
Depositato in Cancelleria
Ore 19-05-2016
Il Cancelliere
IL CANCELLIERE
(dessa Domenico MATERDOMINI)